



## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e  
Gli Affari Generali e il Personale**

**Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest**

**Ufficio Motorizzazione Civile di Milano – Sez. di Lodi  
Sezione albo autotrasportatori**

Via Fanfulla 2 Lodi – umc-lodi@pec.gov.it – tel. 0371.59191

---

Lodi, 23 dicembre 2020

### **IL DIRETTORE**

**VISTA** la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”;

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante “Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori”;

**VISTO** il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e, in particolare, l’art. 6, comma 10;

**VISTO**, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3), 18 e 20 punto 69 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall’Albo;

**VISTO** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

**VISTO** l’art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l’altro, a *“verificare l’adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell’attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l’utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell’INAIL, dell’INPS e delle Camere di commercio”* nonché, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo *“svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l’esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009”*;

**CONSIDERATO** che, nell’ambito dell’esercizio della attività di verifica, il Comitato Centrale ha avviato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motorizzazione, apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia e per stato di iscrizione definitiva, provvisoria e sospesa) volte ad accertare quale fosse la posizione delle imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori nell’ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;

**VISTA** la nota n. 155227 del 12.08.2020 con la quale il Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori ha comunicato alla Direzione Generale Territoriale per il 2020 che, sulla base delle verifiche telematiche effettuate, è stato accertato che n. 226 imprese di cui all’allegato elenco risultano cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province ivi specificamente indicate, richiedendo di adottare i relativi provvedimenti di cancellazione dall’Albo da parte degli Uffici della motorizzazione civile rispettivamente competenti;

### **CONSIDERATO**

- che l’iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell’iscrizione non sono opponibili a terzi;

- che, ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, “Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria”;

- la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese faccia venir meno la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

**RITENUTO**, quindi, per i motivi sopra detti, che il provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori possa essere adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata per la contestazione del loro attuale stato di irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produrre alcun effetto in quanto rivolta a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni;

**TENUTO CONTO** che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari del provvedimento di cancellazione potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività di notifica della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione e che, nel caso di specie, possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita pubblicazione per un congruo periodo sui siti dell'Amministrazione;

**VISTO** l'avviso di avvio del procedimento di cancellazione adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e pubblicato sul sito dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano – Sezione di Lodi <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/avvisi/55> dal 16/11/2020 al 06.12.2020;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all'elenco allegato alla presente delibera;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

### **DELIBERA**

1. Ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate, le imprese riportate nell'allegato elenco sono cancellate dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. La presente delibera è resa esecutiva in forma massiva tramite il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura del CED della Motorizzazione.
3. Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sul sito web <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/avvisi/55> per il periodo di giorni 15 dal 23/12/2020 al 07/01/2021.
4. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso nei modi di rito.

p. IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Antonello PERSANO  
IL RESPONSABILE DI SEZIONE

Il Responsabile del Procedimento:  
Antonio RESTUCCIA  
tel. 0371.5919202  
mail [antonio.restuccia@mit.gov.it](mailto:antonio.restuccia@mit.gov.it)  
PEC [umc-lodi@pec.mit.gov.it](mailto:umc-lodi@pec.mit.gov.it)